

## proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Busilacchi, Giancarli,  
Traversini, Urbinati, Giacinti, Rapa, Talè, Marconi

*presentata in data 10 agosto 2016*

---

SAGRE DI QUALITA'

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende promuovere la realizzazione di sagre di qualità come strumento per valorizzare le realtà e potenzialità turistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche dei diversi territori regionali.

Si considerano sagre di qualità quelle in cui vengono somministrati prodotti tipici, di qualità e a "chilometro zero", rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio.

Elementi qualificanti di tali sagre sono la loro storicità, l'attenzione al rispetto del territorio e all'impatto della manifestazione sullo stesso, il coinvolgimento degli operatori enogastronomici del settore, la realizzazione di iniziative volte a promuovere le realtà naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, folkloristiche e culturali del luogo in cui le sagre si svolgono.

La proposta intende in particolare valorizzare, sulla base dei principi di sussidiarietà, il ruolo dell'associazionismo operante nei settori disciplinati dalla legge e quello dei Comuni che assumono il compito di promuovere la realizzazione di tali manifestazioni nel proprio territorio.

Nell'ampio mondo delle associazioni, spesso sono le pro loco ad organizzare e promuovere le suddette iniziative, riuscendo ad attivare migliaia di persone in una attività di volontariato di grande valore sociale, turistico ed economico per la regione.

Le pro loco, riconosciute dall'Unesco per la loro funzione di valorizzazione del patrimonio immateriale, sono infatti importanti strumenti di promozione e insieme ai Comuni, alla Regione, alle associazioni e alle istituzioni di settore, rappresentano un tassello fondamentale della vita culturale e sociale di una comunità.

Nelle Marche in particolare ci sono circa 220 pro loco che contano più di 18.000 soci volontari e offrono un contributo importante alla promozione turistica regionale e con questa proposta di legge si vuole valorizzare anche il loro impegno.

Alla Regione vengono attribuite funzioni di pubblicizzazione delle sagre di qualità attraverso la realizzazione di un elenco delle sagre stesse.

Viene poi individuato il logo delle sagre di qualità al fine di consentire ai turisti di identificare la sagra come una manifestazione che rispetta specifici requisiti in ordine ai prodotti utilizzati, al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione del territorio.

La proposta non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto gli adempimenti in essa previsti (aggiornamento del portale del turismo, rilascio dell'attestazione sagra di qualità) saranno svolti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo turistico e di valorizzare le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei diversi territori marchigiani, la Regione sostiene la realizzazione di sagre di qualità.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge:

- a) per prodotti da filiera corta si intendono: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
- b) per prodotti a chilometri zero si intendono: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo è inferiore a 50 km;
- c) per prodotti di qualità si intendono:
  - 1) i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica;
  - 2) i prodotti provenienti da produzione locale;
  - 3) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tipica (IGT), a specialità tradizionale garantita (STG) e gli altri prodotti a denominazione protetta secondo la normativa comunitaria;
  - 4) i prodotti a marchio QM (Qualità garantita dalle Marche).

**Art. 3**  
*(Sagra di qualità)*

1. Sono sagre di qualità le manifestazioni aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso.

2. Le sagre di qualità non possono avere una durata superiore a quattro giorni e devono:

- a) prevedere iniziative e manifestazioni volte a valorizzare le realtà paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folcloristiche, culturali e storiche del territorio;
- b) assicurare che i prodotti somministrati nella sagra medesima rientrino in prevalenza tra quelli elencati all'articolo 2;
- c) svolgersi da almeno 25 anni ed essere organizzate in centri storici o in altri luoghi, anche rurali, collegati alla coltivazione o lavorazione

- del prodotto che si somministra;
- d) prevedere il coinvolgimento degli operatori del settore enogastronomico al fine di favorire la valorizzazione del prodotto oggetto della sagra;
- e) organizzare la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

3. Gli organizzatori della manifestazione devono inoltre assicurare i volontari che prestano la propria attività in tutte le fasi della manifestazione e stipulare polizze assicurative per eventuali danni causati a terzi.

#### **Art. 4**

*(Compiti della Regione e dei Comuni)*

1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l'organizzazione di sagre di qualità nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assegna l'attestazione di sagra di qualità a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra e le forme di verifica che assicurino, con oneri a carico degli organizzatori, un controllo sistematico, indipendente e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 nella fase attuativa della manifestazione.

3. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l'attestazione "Sagra di qualità" nel calendario di cui all'articolo 5 dandone comunicazione al Comune interessato.

4. Gli esiti dei controlli indicati al comma 2 sono comunicati alla Regione a cura degli organizzatori o degli organismi di controllo secondo modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. I Comuni promuovono, nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione nel loro territorio delle sagre di qualità.

#### **Art. 5**

*(Calendario regionale delle sagre)*

1. E' istituito nell'ambito delle banche dati di interesse regionale, il calendario regionale delle sagre di qualità.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle sagre.

3. Il calendario regionale è pubblicato nel por-

tale del sito istituzionale della Regione dedicato al turismo. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell'anno successivo le sagre organizzate da soggetti che hanno violato le disposizioni di cui all'articolo 3 o che non hanno comunicato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, alla Regione l'esito dei controlli effettuati.

#### **Art. 6**

*(Regolamento attuativo)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta il regolamento attuativo di questa legge. Il regolamento in particolare individua:

- a) i criteri per la redazione dei progetti di cui all'articolo 4;
- b) le modalità di conduzione delle verifiche volte ad assicurare un controllo indipendente sistematico e documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 5.

#### **Art. 7**

*(Logo)*

1. Gli organizzatori delle sagre di qualità riconosciute ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 possono fregiarsi del logo di cui all'allegato A di questa legge.

2. L'UNPLI Marche e le associazioni a livello regionale operanti nelle materie indicate all'articolo 1 possono aggiungere la loro denominazione nel logo di cui al comma 1.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 6 è adottato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge sono attuate nel rispetto della normativa europea vigente in materia.

#### **Art. 9**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla vigente legislazione.

## Allegato A

